

Federchimica –Workshop on line 29 marzo 2023

**«BREF WGC: illustrazione delle BAT-C e prime
indicazioni alle imprese»**

Applicazione delle Conclusioni sulle BAT - WGC

*Ing. Antonio Domenico Milillo
(Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica– VA-2)*

I documenti di Riferimento sulle BAT (BREF)

A livello comunitario lo scambio di informazioni è programmato nell'ambito di un «forum» presieduto dalla DG Ambiente della Commissione UE a cui partecipano Stati Membri, associazioni industriali e ONG (art. 13 direttiva 2010/75/UE)

Gli approfondimenti tecnici sono condotti settore per settore negli uffici di Siviglia della DG «Centro comune di ricerca» della Commissione UE (www.eippcb.jrc.es) attraverso gruppi di lavoro cui partecipano rappresentanti di Stati membri, Associazioni e ONG.

Il MASE cura che il contributo dell'Italia avvenga previa definizione di una posizione nazionale definita nel confronto con altri Ministeri, Regioni e associazioni industriali interessate.

I lavori di ogni settore si concretizzano in un documento denominato *BAT Reference document* (BREF) che il «forum» invia ad un Comitato (art. 17 della direttiva 2010/75/UE) per la valutazione politica degli effetti delle relative conclusioni (conclusioni sulle BAT).

I BAT-AEL

Nei documenti di riferimento comunitari oltre a descrivere le tecniche di riferimento (BAT) si indicano i campi di variazione delle corrispondenti prestazioni in termini di livelli emissivi per ciascun inquinante (BAT-AEL)



Non è detto che esista una soluzione tecnica che garantisca tutti i valori più bassi dei BAT-AEL per ciascun inquinante

Non è neppure detto che sia possibile raggiungere uno specifico valore di quelli più bassi dei BAT-AEL con tecniche «disponibili» nel caso specifico

EFFETTI DELLA EMANAZIONE DELLE BATC - WGC

La pubblicazione il 12 Dicembre 2022 della decisione della Commissione UE/2022/2427 relativa alle conclusioni sulle BAT in materia di trattamento delle emissioni gassose dall'industria chimica (BATC-WGC) e poi, nel gennaio 2023, del correlato documento di riferimento (BREF-WGC) ha attivato azioni per adeguare le autorizzazioni e le installazioni a tali nuovi riferimenti.

La complessità della strategia decisa per definire i documenti di riferimento comunitari per la chimica richiede a riguardo alcune riflessioni, anche tenendo conto di come l'Italia ha recepito la direttiva IED

AVVIO RIESAME AIA - Riferimenti normativi

(D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies)

L'AIA è riesaminata periodicamente (comma 1) tenendo conto degli esiti dei controlli (comma 5)

Entro 4 anni dalla pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT (BAT-C) riferite alla attività principale dell'installazione, va concluso un riesame complessivo con valenza di rinnovo (comma 3a e 6a) e l'installazione deve essere conforme alle relative condizioni (comma 6b)

Un riesame (parziale) è inoltre disposto (tra l'altro) quando le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali facilmente applicabili (comma 4b)

ADEMPIMENTI PER RIESAME AIA - Riferimenti normativi (D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies)

In esito all'avvio d'ufficio del riesame, il gestore deve presentare la necessaria documentazione, anche per un confronto con le «forchette» dei livelli emissivi di riferimento (BAT-AEL) (comma 5)

La mancata presentazione nei termini di tale documentazione espone il gestore a sanzioni e, previa diffida, a sospensione della validità dell'AIA (comma 5).

Altrimenti, fino alla conclusione del riesame, l'AIA mantiene la sua validità (comma 11)

REQUISITI DELL'AIA RIESAMINATA (D.Lgs. 152/06)

Il riesame considera tutte le Conclusioni sulle BAT (BAT-C) pubblicate ed applicabili, con prevalente riferimento a quelle pertinenti (art. 29-nonies, comma 2)

L'AIA fissa valori limite di emissione (VLE) per tutti gli inquinanti significativi emessi (art. 29-sexies, comma 2)

I VLE degli inquinanti per cui le BAT-C applicabili indicano BAT-AEL devono avere valori compresi in tali «forchette», a meno di specifiche deroghe (art. 29-sexies, commi 4-bis e 9-bis).

Se il riesame è complessivo deve riconsiderare tutte le condizioni autorizzative già fissate (art. 29-nonies, comma 5)

Individuazione delle BAT-C di riferimento

Nella maggior parte dei casi le installazioni AIA svolgono una sola attività IPPC e hanno una sola BAT-C di riferimento.

Data la definizione di installazione, peraltro, sono possibili casi complessi per cui nella medesima installazione sono svolte più attività, coinesediate e tecnicamente connesse, riconducibili a diverse categorie IPPC. In tali casi è necessario fare riferimento a più BAT-C

E' inoltre possibile (in particolare per l'industria chimica) che una medesima attività IPPC preveda più unità o fasi di processo trattate in diverse BAT-C.

E' pure possibile che diverse BAT-C forniscano diverse indicazioni per fasi di processo identiche. In tali casi si applica un criterio di prevalenza (vale la BAT-C più pertinente alla attività principale)

Individuazione della attività principale

Nei casi complessi, spetta alla autorità competente individuare la attività principale dell'installazione.

La Commissione UE raccomandò, in una specifica FAQ, di confrontare le attività in base a impatto ambientale, rilevanza economica, numero di addetti e aspetti tecnologici coinvolti, suggerendo di privilegiare il peso primo aspetto.

Secondo altre letture il fattore più importante dovrebbe essere il secondo, dato il ruolo chiave degli aspetti economici nell'individuare le BAT di riferimento (sostenibili per il settore).

Perchè «sostenibile a livello di settore»

L'aspetto economico delle migliori tecniche disponibili è un aspetto chiave



Chiedere ad un settore industriale prestazioni non generalmente sostenibili dal punto di vista economico comporta aumento dei prezzi, spostamento delle produzioni in paesi non regolamentati, *dumping ambientale*

Aspettative sui riesami per l'industria chimica

La Commissione UE auspica che ciascun BAT-AEL relativo al settore chimico sia applicato ai limiti entro 4 anni dalla pubblicazione della BAT-C che lo contiene.

Non si tratta propriamente di un obbligo per vari motivi:

- la direttiva richiede entro 4 anni il rispetto delle nuove condizioni AIA, non di trapiandare i BAT-AEL;
- l'IPPC richiede istruttorie integrate, per le quali il quadro di riferimento dovrebbe essere completo (almeno per l'attività principale);
- l'onere amministrativo di effettuare riesami complessivi non è proporzionato se ha eccessiva frequenza;
- alcune BAT-C chimiche non riguardano fasi di processo, ma unità di trattamento potenzialmente autonome

Gestione dei riesami per l'industria chimica

All'emanazione delle prime BAT-C «trasversali» per la chimica, relative al trattamento delle acque (WWC) il Ministero dell'ambiente ha disposto il riesame per tutte le installazioni con AIA di competenza statale interessate.

Tale provvedimento non ha specificato se il riesame era riferito alla attività principale.

Ciò ha consentito a gestori e uffici di confrontarsi caso per caso per valutare se si rientrava nella casistica di cui al comma 4b (riesame parziale) o di cui al comma 3a (riesame complessivo con valenza di rinnovo da concludere in 4 anni) dell'articolo 29-nonies, del D.Lgs. 152/06

Previsioni su applicazione delle BATC-WGC

Come per il WWC, il Ministero dell'ambiente sta disponendo il riesame per tutte le installazioni con AIA di competenza statale interessate dal WGC, senza specificare in anticipo la casistica (comma 4b o comma 3a)

Per alcune produzioni (es. polimeri) è evidente che si tratterà di un riesame complessivo da chiudere entro 4 anni, poiché le BATC-WGC sono esaustive

Per altre produzioni bisognerà valutare se limitarsi a un riesame parziale in attesa dell'ultimo BREF chimico (LVIC) o in considerazione del fatto che gli aspetti principali sono stati già oggetto di riesame complessivo (ad es. nel riesame in esito al WWC)

Anche in questi casi la chiusura del riesame è prevista ben prima dei 4 anni (150 giorni), ma non per obbligo comunitario.

Individuazione dei VLE nell'ambito dei BAT-AEL

VLE meno rigorosi dei BAT-AEL devono essere oggetto di motivata deroga (art. 29-quarter, comma 9-bis, del D.Lgs. 152/06)

VLE più rigorosi dei BAT-AEL devono essere motivati da: norme specifiche, provvedimenti non sostituiti dall'AIA o piani di qualità ambientali (art. 29-quarter, comma 4-ter, del D.Lgs. 152/06)

Nei casi ordinari spetta all'AC, sentito il gestore, scegliere i VLE nel campo dei BAT-AEL.

In proposito il MATTM si è dato il criterio (direttiva MATTM 274/2015):

fissare VLE allineati ai valori meno rigorosi dei BAT-AEL (upper limit) **non necessita motivazione** (corrisponde a tecniche generalmente applicabili)

fissare VLE più rigorosi dei precedenti va invece motivato o dimostrando che nell'installazione sono applicabili le corrispondenti tecniche o che ci sono esigenze simili a quelle che giustificerebbero VLE più rigorosi dei BAT-AEL (spesso individuate in CdS)

Casi tipici di deroga al rispetto dei BAT-AEL (D.Lgs. 152/06 - allegato XII-bis)

- I benefici ambientali connessi al rispetto dei BAT-AEL sono conseguiti negli stessi tempi, e meno spesa, in altro modo
- Raggiungere i BAT-AEL non determina alcun beneficio ambientale rispetto all'AIA, o benefici minimi a fronte di significativi costi
- Applicare le BAT di riferimento nello specifico contesto non determina il raggiungimento dei BAT-AEL
- Applicare le BAT di riferimento nello specifico contesto è molto più costoso di quanto previsto a livello comunitario
- I tempi per raggiungere i BAT-AEL devono essere posticipati per permettere all'installazione di ripagare precedenti ambientalizzazioni
- Parti di installazione dedicate a ricerca o sviluppo
- I tempi per raggiungere i BAT-AEL vanno coordinati con quelli di interventi già programmati che coinvolgono altre parti di impianto

Revisione della direttiva IED - stato del negoziato

Dal febbraio 2022 è in corso la discussione sulla proposta di revisione della direttiva IED predisposta dalla Commissione UE

Il 16 marzo 2023 il Consiglio ambiente UE ha approvato una proposta di compromesso (unico voto contrario l'Italia)

A Maggio 2023 è previsto il voto del Parlamento UE.

E' verosimile che il trilogio (confronto Commissione-Consiglio-Parlamento) possa concludersi entro l'anno 2023 e che quindi già 2024 saremo chiamati a recepire nell'ordinamento le nuove disposizioni

Revisione della direttiva IED - principali novità

Il nuovo testo introdurrà numerose significative novità, tra le quali :

Modifica del campo di applicazione delle AIA (**allevamenti**, industria estrattiva, finissaggio tessile, batterie, produzione idrogeno, ...)

Irrigidimento dei criteri per concedere deroghe al rispetto dei BAT-AEL

Attribuzione di competenze sanitarie alle AIA

Obbligo di adottare sistemi di gestione ambientale sofisticati

Maggiore importanza ai valori più bassi delle forchette BAT-AEL

Chiarimenti su come considerare depuratori off-site

Obbligo di fissare in AIA requisiti prestazionali, ove richiesto dalle BAT-C

Organizzazione presso la DG JRC (a Siviglia) di un ufficio (INSPIRE) volto a individuare e promuovere l'innovazione tecnologica

Altre novità potrebbero riguardare la compensazione di danni sanitari, la quantificazione delle sanzioni, agevolazioni a impianti innovativi, la gestione dei dati riservati, gli obblighi di pubblicazione

Revisione della direttiva IED - principali novità per il settore chimico

L'irrigidimento dei criteri di deroga e soprattutto la necessità di confrontare i VLE con i valori più bassi dei BAT-AEL richiederà una attenzione ancora maggiore a come nel processo di Siviglia si individuano tali forchette

L'attribuzione ai BAT-AEPL (livelli prestazionali di riferimento) di un valore analogo a quello dei BAT-AEL, in termini di requisiti autorizzativi, renderà necessario puntualizzare (a Siviglia) che non sempre sarà possibile individuarli e che i *BAT-AEPL* finora indicati nei BREF corrispondono a qualcos'altro (chiamato "*benchmark*" nella proposta di revisione)

Le specifiche richieste per poter considerare la presenza di depuratori *off-site* potranno rendere necessario un significativo aggravio istruttorio.

Bisognerà inoltre vigilare affinché ISPIRE non diventi un cavallo di Troia per introdurre nei BREF tecniche (e requisiti prestazionali) la cui sostenibilità non è affatto assodata

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Milillo.antoniodomenico@mase.gov.it